



Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura

Area Valutazione tecnica e controlli
Ufficio FEASR



SCHEDA OPERATIVA MISURA 3.2

del

**MANUALE DELLE PROCEDURE
CONTROLLI E SANZIONI**

Misure non SIGC

Rev.1

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte

Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura
Via Bogino n. 23, 10123 Torino Tel. 011 3025100 – Fax 0113025199

TITOLO DOCUMENTO	AREA OPERATIVA
<p>Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte</p> <p><u>SCHEMA OPERATIVA</u> <u>MISURA 3.2</u></p> <p>MANUALE DELLE PROCEDURE CONTROLLI E DELLE SANZIONI Misure non SIGC</p>	<p>AREA AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI – TECNICO</p> <p>Funzione Programmi di Aiuto in cofinanziamento</p>

PRIMA APPROVAZIONE	DATA	NUMERO
Determina	14/07/2017	158

REVISIONE N.	DATA	NUMERO
1 – Determina	10/12/2020	352- punto 4

Sommario

1.	INTRODUZIONE	4
2.	ISTRUTTORIA SULLE DOMANDE DI PAGAMENTO	4
2.1.	Linee generali	4
2.1.1.	<i>Controlli sulla domanda di anticipo</i>	4
2.1.2.	<i>Domanda di pagamento dell'acconto</i>	5
2.1.3.	<i>Domanda di pagamento del saldo</i>	9
2.1.4.	<i>Controlli in loco a campione</i>	13
2.1.5.	<i>Controlli antimafia sulle domande di pagamento</i>	17
2.1.6.	<i>Esito dei controlli, riduzioni, sanzioni e revoche</i>	18
2.1.6.1.	<i>Sanzioni</i>	18
2.1.6.2.	<i>Riduzioni</i>	18
2.1.7.	<i>Esito del controllo relativo alle dichiarazioni</i>	19

1. INTRODUZIONE

Le presenti disposizioni, facendo riferimento alle norme contenute nel Regolamento (UE) n. 1305/2013 e nel Programma di Sviluppo rurale 2014-2020, dettagliano le fasi operative e forniscono precisazioni in merito all'effettuazione dei controlli sulle domande di pagamento.

Il Programma di Sviluppo Rurale, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento e del Consiglio (e successive modifiche ed integrazioni), prevede per il periodo 2014-2020, l'attivazione di una serie di Misure a sostegno delle attività agricole in Piemonte, tra cui:

- la sottomisura 3.2 – Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno che ha l'obiettivo di sostenere le attività di Informazione e promozione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità svolte nel mercato interno della UE da associazioni di produttori riguardo ai prodotti e ai regimi di qualità per cui è stata attivata l'operazione 3.1.1.

Per gli aspetti non esaminati valgono le disposizioni contenute nel Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte, nel Manuale delle Procedure controlli e sanzioni dell'A.R.P.E.A., nelle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020 (intesa sancita in Conferenza Stato Regioni) e nella normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore.

2. ISTRUTTORIA SULLE DOMANDE DI PAGAMENTO

2.1. Linee generali

La metodologia adottata prevede che tutte le domande di pagamento sono sottoposte a controlli amministrativi.

Sulla base dei controlli amministrativi effettuati l'istruttore determina l'importo totale accertato e il relativo contributo da liquidare.

Se la domanda rientra nel campione del 5% della spesa pagata annualmente, l'operazione connessa sarà sottoposta a controllo in loco.

Per il principio di separazione delle funzioni, chi ha partecipato all'istruttoria delle domande di sostegno per l'ammissibilità (ammissione al sostegno e/o variante) non può partecipare all'istruttoria delle domande di pagamento, né ai controlli in loco.

2.1.1. Controlli sulla domanda di anticipo

Ai sensi degli artt. 45 e 63 del Reg. 1305/2013, il beneficiario di misure ad investimento, ove previsto dal PSR approvato e/o dalle norme attuative/bandi, può presentare una sola domanda di pagamento dell'anticipo, per un importo pari al massimo al 50% del contributo concesso.

In fase di trasmissione della domanda di pagamento dell'anticipo il beneficiario inserisce tra gli allegati della domanda la garanzia finanziaria (polizza fideiussoria o Atto di impegno dell'ente pubblico) firmata digitalmente; qualora invece il documento non sia firmato digitalmente, l'originale dovrà essere inviato ad ARPEA all'Ufficio Esecuzione Pagamenti.

Sul 100% delle domande presentate, l'istruttore svolge controlli amministrativi ovvero il controllo documentale relativo a:

- confronto tra importo richiesto in anticipo e importo garantito;
- conformità della polizza fideiussoria o della garanzia, che dev'essere stipulata sul modello scaricabile dal sito di ARPEA, sia per beneficiari privati che per beneficiari Enti Pubblici, tale allegato potrà essere modificato in funzione delle specificità delle singole misure, in accordo con l'uff. Esecuzione Pagamenti di ARPEA; la fideiussione bancaria o assicurativa, a garanzia della somma anticipata, deve essere rilasciata da Enti assicurativi che risultano autorizzati al ramo cauzioni da parte dell'IVASS o Istituzioni finanziarie e creditizie autorizzate al rilascio di fideiussioni da parte di Banca d'Italia;
- validità della garanzia, nel caso di fideiussione bancaria o assicurativa: dev'essere richiesta conferma all'Ente garante (tramite modello scaricabile dal sito ARPEA). La conferma deve essere caricata nel quadro allegati dell'istruttoria della pratica in fase di chiusura dell'istruttoria sulla domanda di pagamento;
- correttezza del valore della polizza fideiussoria o della garanzia che deve essere pari al 100% del contributo richiesto in domanda di pagamento di anticipo;
- presenza e correttezza della eventuale documentazione allegata, così come previsto dal bando/norme attuative.

Sulla base dei controlli amministrativi effettuati l'istruttore determina l'importo totale accertato e il relativo contributo da liquidare in anticipo dandone conto nel Verbale di Istruttoria.

In base a quanto previsto dall'art. 63 del Reg. (UE) N. 1305/2013 la garanzia sarà svincolata quando l'ARPEA, anche attraverso un suo delegato, abbia accertato, dopo la domanda di pagamento di saldo, che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'investimento supera l'importo dell'anticipo.

Qualora i controlli in fase di liquidazione del saldo diano un esito tale da determinare la decadenza totale o parziale dal contributo l'ente competente attiva le procedure di pronuncia della decadenza assegnando al beneficiario un termine per la restituzione della somma indebitamente percepita, e ne dà tempestiva comunicazione ad ARPEA. In caso di mancato versamento entro i termini da parte del beneficiario della somma richiesta, ARPEA procede all'escussione della polizza.

2.1.2. Domanda di pagamento dell'acconto

I beneficiari hanno facoltà di richiedere acconti in numero massimo stabilito dai bandi, ma in ogni caso in modo che la somma tra anticipo e acconti ricevuti non superi:

- per i beneficiari privati, l'80% del contributo (indicativamente 50% in anticipo e 30% in acconto, oppure due acconti solitamente per il 40% ciascuno);

- per gli Enti pubblici, il 90% del contributo (indicativamente 50% in anticipo e 40% in acconto, oppure due acconti di pari percentuale), nel solo caso in cui il contributo concesso venga calcolato successivamente all'applicazione del ribasso di gara.

Sul 100% delle domande presentate, l'istruttore svolge controlli amministrativi ovvero la verifica:

- della conformità dell'operazione rendicontata con quanto ammesso a finanziamento, mediante la documentazione tecnica prevista dalle norme tecniche e/o bandi regionali;
- delle eventuali procedure svolte in materia di appalti pubblici: tali controlli verranno eseguiti mediante verifica delle check list approvate con DD Arpea 112 e 113 del 03/07/2018 e s.m.i.
- dei costi sostenuti, mediante la documentazione attestante la congruità delle spese effettivamente sostenute rispetto allo stato di avanzamento dei lavori ⁽¹⁾;
- dei pagamenti effettuati, mediante ⁽¹⁾:
 - a) documentazione amministrativa e fiscale a dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle spese di cui sopra, vale a dire documenti contabili o aventi forza probatoria equivalente;
 - b) disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento, evidenza della tracciabilità dei pagamenti effettuati;
 - c) PER LE FATTURE E PER I DOCUMENTI CONTABILI EQUIVALENTI ⁽²⁾ EMESSI ENTRO IL 31/12/2020 il riscontro dell'inserimento, da parte del fornitore del beneficiario, nella descrizione della fattura e/o dei documenti contabili equivalenti, del CUP o di indicazione equipollente (n.d.r: dicitura di annullamento PSR 2014-20 – op...), pena l'inammissibilità dell'importo relativo per l'esclusione di possibilità di doppio finanziamento; fanno eccezione le fatture e/o i documenti contabili equivalenti:
 - 1 emesse prima dell'Ammissione a finanziamento,
 - 2 emesse da fornitori impossibilitati ad apporvi la dicitura richiesta (ad esempio, per acquisti on line da portali di vendita, da Enti certificatori, redatte con applicativi che non permettono l'inserimento di diciture particolari, ecc.),
 - 3 bollette riconducibili a servizi periodici (es.: energia, telefono, affitto, manutenzioni periodiche ...), nonché, se rendicontabili, fatture anche in quota parte relative a minuterie, materiali di consumo, ecc., se e come stabilito nel bando.

Nei casi da 1 a 3, dovrà essere apposta dal beneficiario la medesima dicitura di annullamento sulla fattura originale e/o sul documento contabile equivalente originale, intendendo quella archiviata nel rispetto della normativa civilistica e fiscale; quanto presentato dovrà essere conforme a tale originale, pena l'inammissibilità dell'importo relativo; tale operazione (apposizione da parte del

⁽¹⁾ Ad eccezione degli interventi gestiti mediante Unità di Costi Semplificati (CS)

⁽²⁾ Per documenti contabili equivalenti si intendono: ricevute fiscali, parcelle, note di debito e credito, dichiarazione/ricevuta di lavoro occasionale.

beneficiario) sarà da eseguire nel solo caso di fatture cartacee, poiché viene derogata in caso di fattura elettronica, in quanto archiviata in maniera informatica nel gestionale della contabilità del beneficiario e non più modificabile.

Nel caso di fatture elettroniche emesse da parte del fornitore senza dicitura a causa di problematiche legate agli applicativi di creazione della fattura (es. campi-descrizione poco capienti, campi generati in automatico da Ddt, ecc.), e nel caso di altri documenti contabili l'assenza di tale dicitura potrà essere ovviata dal beneficiario che provvederà a inserirla anche in forma abbreviata (es.: PSR14-20,opxx,anno bando) nella causale del bonifico, pena l'inammissibilità dell'importo relativo;

d) PER TUTTE LE FATTURE E I DOCUMENTI CONTABILI EQUIVALENTI EMESSI A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2021, il riscontro dell'inserimento, da parte del fornitore del beneficiario, nella descrizione della fattura, del CUP o di indicazione equipollente (n.d.r: dicitura di annullamento PSR 2014-20 – op...) pena l'inammissibilità dell'importo relativo per l'esclusione di possibilità di doppio finanziamento; fanno eccezione:

1. le fatture relative alle spese di cui all'art. 45 paragrafo 2 lettera c) del reg. (UE) 1305/2013 (spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità), per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 TFUE, sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno;
2. le fatture relative a spese connesse ad emergenze dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socio-economiche sostenute dopo il verificarsi dell'evento ((art. 60 Reg(UE) 1305/2013);
3. le fatture relative al pagamento delle utenze (telefono, luce, etc);
4. gli scontrini, le quietanze di pagamento F24, i cedolini del personale, ricevute di pagamento TFR, ricevute per spese postali.

Nei casi da 1 a 4 , dovrà essere apposta dal beneficiario la medesima dicitura di annullamento sul documento contabile originale, intendendo quella archiviata nel rispetto della normativa civilistica e fiscale; quanto presentato dovrà essere conforme a tale originale, pena l'inammissibilità dell'importo relativo.

L'inammissibilità dell'importo relativo ad un documento di spesa privo di CUP o dicitura equipollente lo renderà accertabile, qualora connesso ad investimento di cui si è verificata la realizzazione, ma NON potrà essere riconosciuto per il calcolo del contributo.

L'introduzione dell'obbligo di emissione di fattura elettronica per tutti gli operatori economici (con le deroghe previste dalla norma) comporta che le fatture elettroniche siano caricate sull'applicativo nelle seguenti forme alternative:

- copia analogica in formato .pdf con foglio di stile (formato) ministeriale;

- copia analogica in formato .pdf con fogli di stile (formati) diversi da quello ministeriale derivanti dai software dedicati per la fatturazione elettronica,

Il formato .xml dovrà essere disponibile per la verifica in sede di controllo in loco, come descritto nel relativo paragrafo.

Nel caso di applicazione dei costi semplificati, l'istruttore verifica esclusivamente l'attuazione degli interventi ammessi a finanziamento nelle modalità previste dal bando e dall'atto di concessione del sostegno. Pertanto dev'essere effettuato esclusivamente il controllo amministrativo di cui al primo punto, nonché la visita sul luogo.

Sulla base dei controlli amministrativi effettuati, compresa la visita sul luogo di seguito descritta, l'istruttore determina l'importo totale accertato e il relativo contributo da liquidare in acconto, registrando i dati a sistema sull'applicativo informatico, come da istruzioni caricate sull'applicativo medesimo, nella sezione Messaggi utente e redigendo il Verbale di Istruttoria.

Salvo diverse e più restrittive disposizioni da Bando, il procedimento amministrativo relativo alla domanda di pagamento deve concludersi (con la messa in liquidazione) entro 180 giorni dalla trasmissione della domanda di pagamento da parte del beneficiario.

2.1.2.1 Visita sul luogo

La visita sul luogo, da farsi almeno una volta sul 100% delle operazioni sovvenzionate, può essere rimandata alla fase di saldo, a meno che lo stato di avanzamento dei lavori sia tale per cui risulti importante la verifica di quanto realizzato o impossibile verificare a saldo lavori intermedi. Può inoltre non essere effettuata se ricorrono le condizioni previste dall'art. 48 del Reg UE 809/2014 (3). In ogni caso, occorre darne giustificazione nel verbale di istruttoria della domanda di acconto.

Nel corso della visita deve essere verificata la realizzazione degli interventi, la fornitura dei prodotti e/o dei servizi cofinanziati con le seguenti modalità generali:

- per gli investimenti strutturali effettuando misurazioni, anche a campione, per verificare la correttezza delle quantità esposte nel SAL dei lavori redatto dal tecnico/direttore dei lavori, confrontandole dunque con quanto realizzato;
- per la fornitura dei macchinari e/o attrezzature rilevando il numero di matricola, laddove presente, e confrontandolo con quello esposto nella fatturazione o nel documento di trasporto (DDT) o comunque accertando l'avvenuta fornitura;
- per il materiale formativo, informativo, pubblicitario realizzato acquisendo, anche a campione, copia del medesimo.

Qualora, in sede di trasmissione delle domande di pagamento, il beneficiario non avesse allegato documentazione fotografica a dimostrazione della realizzazione degli

(3)

- a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco da svolgere a norma dell'articolo 49;
- b) l'autorità competente ritiene che l'operazione consista in un investimento di piccola entità;
- c) l'autorità competente ritiene che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del sostegno o di mancata realizzazione dell'investimento.

investimenti, l'istruttore dovrà effettuare rilievi fotografici georiferiti che evidenzino gli investimenti realizzati oggetto di verifica durante la visita sul luogo. In tal caso le fotografie dovranno essere inserite nell'apposito "Quadro Allegati" presente nell'istruttoria della domanda di pagamento.

Tali verifiche effettuate devono essere

- registrate nel Verbale di visita sul luogo, utilizzando il modello riportato nell'Allegato al Manuale, che dovrà essere obbligatoriamente caricato sull'istruttoria informatica nella Sezione Allegati alla voce corrispondente,
- eventualmente registrate sull'applicativo nel campo Elementi controllati/Note all'interno della sezione relativa alla Visita sul luogo.

Nel caso in cui la visita sul luogo non sia stata svolta, l'istruttore caricherà sull'istruttoria informatica, nella Sezione Allegati alla voce Visita sul Luogo, una breve dichiarazione in merito, specificando la motivazione della mancata visita sul luogo, facendo espresso riferimento alle deroghe previste dall'art. 48 del Reg UE 809/2014 e sopra descritto o rinviando al saldo la visita.

Nel caso in cui la visita sul luogo non sia stata svolta, l'istruttore dovrà anche giustificare il controllo SIGC CTA03, facendo espresso riferimento alle deroghe previste dall'art. 48 del Reg UE 809/2014 e sopra descritto.

2.1.3. Domanda di pagamento del saldo

Sul 100% delle domande presentate, l'istruttore svolge controlli amministrativi ovvero la verifica:

- della conformità dell'operazione rendicontata con quanto ammesso a finanziamento, mediante la documentazione tecnica prevista dalle norme tecniche/bandi regionali; in questo controllo è compresa la verifica del mantenimento degli impegni previsti dal bando e/o norme tecniche ed il rispetto dei criteri di selezione (che hanno determinato il punteggio della domanda e dunque la posizione in graduatoria utile all'ammissione al sostegno)
- delle eventuali procedure svolte in materia di appalti pubblici: tali controlli verranno eseguiti mediante verifica delle check list approvate con DD Arpea 112 e 113 del 03/07/2018 e s.m.i.
- dei costi sostenuti, mediante la documentazione attestante la congruità delle spese effettivamente sostenute ⁽⁴⁾;
- dei pagamenti effettuati, mediante ⁽⁴⁾:
 - a) documentazione amministrativa e fiscale a dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle spese di cui sopra, vale a dire documenti contabili o aventi forza probatoria equivalente;

⁴ Ad eccezione degli interventi gestiti mediante Unità di Costi Semplificati (CS)

- b) disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento, evidenza della tracciabilità dei pagamenti effettuati;
- c) PER LE FATTURE E PER I DOCUMENTI CONTABILI EQUIVALENTI ⁽⁵⁾ EMESSI ENTRO IL 31/12/2020, il riscontro dell'inserimento, da parte del fornitore del beneficiario, nella descrizione della fattura e/o dei documenti contabili equivalenti, del CUP o di indicazione equipollente (n.d.r: dicitura di annullamento PSR 2014-20 – op...), pena l'inammissibilità dell'importo relativo per l'esclusione di possibilità di doppio finanziamento; fanno eccezione le fatture e/o i documenti contabili equivalenti:

- 1 emesse prima dell'Ammissione a finanziamento,
- 2 emesse da fornitori impossibilitati ad apporvi la dicitura richiesta (ad esempio, per acquisti on line da portali di vendita, da Enti certificatori, redatte con applicativi che non permettono l'inserimento di diciture particolari, ecc.),
- 3 bollette riconducibili a servizi periodici (es.: energia, telefono, affitto, manutenzioni periodiche ...), nonché, se rendicontabili, fatture anche in quota parte relative a minuterie, materiali di consumo, ecc., se e come stabilito nel bando.

Nei casi da 1 a 3, dovrà essere apposta dal beneficiario la medesima dicitura di annullamento sulla fattura originale e/o sul documento contabile equivalente originale, intendendo quella archiviata nel rispetto della normativa civilistica e fiscale; quanto presentato dovrà essere conforme a tale originale, pena l'inammissibilità dell'importo relativo; tale operazione (apposizione da parte del beneficiario) sarà da eseguire nel solo caso di fatture cartacee, poiché viene derogata in caso di fattura elettronica, in quanto archiviata in maniera informatica nel gestionale della contabilità del beneficiario e non più modificabile.

Nel caso di fatture elettroniche emesse da parte del fornitore senza dicitura a causa di problematiche legate agli applicativi di creazione della fattura (es. campi-descrizione poco capienti, campi generati in automatico da Ddt, ecc.), e nel caso di altri documenti contabili l'assenza di tale dicitura potrà essere ovviata dal beneficiario che provvederà a inserirla anche in forma abbreviata (es.: PSR14-20,opxx,anno bando) nella causale del bonifico, pena l'inammissibilità dell'importo relativo;

- d) PER TUTTE LE FATTURE E I DOCUMENTI CONTABILI EQUIVALENTI EMESSI A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2021, il riscontro dell'inserimento, da parte del fornitore del beneficiario, nella descrizione della fattura, del CUP o di indicazione equipollente (n.d.r: dicitura di annullamento PSR 2014-20 – op...) pena l'inammissibilità dell'importo relativo per l'esclusione di possibilità di doppio finanziamento; fanno eccezione:

1. le fatture relative alle spese di cui all'art. 45 paragrafo 2 lettera c) del reg. (UE) 1305/2013 (spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e

⁵ Per documenti contabili equivalenti si intendono: ricevute fiscali, parcelle, note di debito e credito, dichiarazione/ricevuta di lavoro occasionale

consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità), per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 TFUE, sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno;

2. le fatture relative a spese connesse ad emergenze dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socio-economiche sostenute dopo il verificarsi dell'evento ((art. 60 Reg(UE) 1305/2013);
3. le fatture relative al pagamento delle utenze (telefono, luce, etc);
4. gli scontrini, le quietanze di pagamento F24, i cedolini del personale, ricevute di pagamento TFR, ricevute per spese postali.

Nei casi da 1 a 4 , dovrà essere apposta dal beneficiario la medesima dicitura di annullamento sul documento contabile originale, intendendo quella archiviata nel rispetto della normativa civilistica e fiscale; quanto presentato dovrà essere conforme a tale originale, pena l'inammissibilità dell'importo relativo.

L'inammissibilità dell'importo relativo ad un documento di spesa privo di CUP o dicitura equipollente lo renderà accertabile, qualora connesso ad investimento di cui si è verificata la realizzazione, ma NON potrà essere riconosciuto per il calcolo del contributo.

L'introduzione dell'obbligo di emissione di fattura elettronica per tutti gli operatori economici (con le deroghe previste dalla norma) comporta che le fatture elettroniche siano caricate sull'applicativo nelle seguenti forme alternative:

- copia analogica in formato .pdf con foglio di stile (formato) ministeriale;
- copia analogica in formato .pdf con fogli di stile (formati) diversi da quello ministeriale derivanti dai software dedicati per la fatturazione elettronica,

Il formato .xml dovrà però essere disponibile per la verifica in sede di controllo in loco, come descritto nel relativo paragrafo.

Nel caso di applicazione dei costi semplificati, l'istruttore verifica esclusivamente l'attuazione degli interventi ammessi a finanziamento nelle modalità previste dal bando e dall'atto di concessione del sostegno. Pertanto dev'essere effettuato esclusivamente il controllo amministrativo di cui al primo punto, nonché la visita sul luogo.

Se da tutte le verifiche di cui sopra emergesse che gli investimenti accertati a saldo comportano un nuovo punteggio, relativo ai criteri di selezione, di valore inferiore al punteggio "finanziabile" della graduatoria di riferimento, il contributo concesso dovrà essere revocato.

Inoltre, se una pratica ha ricevuto un anticipo e in fase di rendicontazione del saldo viene richiesto a contributo un valore inferiore rispetto a quanto ammesso in domanda di sostegno, è necessario provvedere al recupero degli interessi legali, maturati sulla parte eccedente di anticipo percepito dalla data di liquidazione della domanda di pagamento di

anticipo (mandato) alla data di presentazione della domanda di pagamento di saldo. Tale recupero avverrà tramite l'applicativo, in attuazione dell'apposita procedura che verrà approvata da ARPEA.

Sulla base dei controlli amministrativi effettuati, compresa la visita sul luogo di seguito descritta, l'istruttore determina l'importo totale accertato e il relativo contributo da liquidare a saldo, registrando i dati sull'applicativo informatico, come da istruzioni caricate sull'applicativo medesimo, nella sezione Messaggi utente e redigendo il Verbale di Istruttoria.

Salvo diverse e più restrittive disposizioni da Bando, il procedimento amministrativo relativo alla domanda di pagamento deve concludersi (con la messa in liquidazione) in 180 giorni dall'avvio, coincidente con la trasmissione della domanda di pagamento da parte del beneficiario.

2.1.3.1 Visita sul luogo

La visita sul luogo, da farsi almeno una volta sul 100% delle operazioni sovvenzionate, può non essere effettuata se ricorrono le condizioni previste dall'art. 48 del Reg UE 809/2014, vale a dire:

- a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco;
- b) l'operazione consiste in un investimento di piccola entità che, di concerto con l'Autorità di Gestione, si stabilisce essere pari a
 - 25.000 €, per le operazioni inerenti al PSR
 - 12.000 €, per le operazioni finanziate con i PSL,valutati in termini di spesa sostenuta dal beneficiario;
- c) l'autorità competente ritiene che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del sostegno o di mancata realizzazione dell'investimento.

In tal caso, occorre darne giustificazione nel verbale di istruttoria della domanda di saldo.

Nel corso della visita deve essere verificata la realizzazione degli interventi, la fornitura dei prodotti e/o dei servizi cofinanziati con le seguenti modalità generali:

- per gli investimenti strutturali effettuando misurazioni, anche a campione, per verificare la correttezza delle quantità esposte nel consuntivo dei lavori redatto dal tecnico/direttore dei lavori, confrontandole dunque con quanto realizzato;
- per la fornitura dei macchinari e/o attrezzature rilevando il numero di matricola, laddove presente, e confrontandolo con quello esposto nella fatturazione o nel documento di trasporto (DDT) o comunque accertando l'avvenuta fornitura;
- per il materiale formativo, informativo, pubblicitario realizzato acquisendo, anche a campione, copia del medesimo.

Qualora, in sede di trasmissione delle domande di pagamento, il beneficiario non avesse allegato documentazione fotografica a dimostrazione della realizzazione degli investimenti, l'istruttore dovrà effettuare rilievi fotografici georiferiti che evidenzino gli investimenti realizzati oggetto di verifica durante la visita sul luogo. In tal caso le fotografie

dovranno essere inserite nell'apposito "Quadro Allegati" presente nell'istruttoria della domanda di pagamento.

Tali verifiche effettuate devono essere:

- registrate nel Verbale di visita sul luogo, utilizzando il modello riportato nell'Allegato al Manuale, che dovrà essere obbligatoriamente caricato sull'istruttoria informatica nella Sezione Allegati alla voce corrispondente,
- eventualmente registrate sull'applicativo nel campo Elementi controllati/Note all'interno della sezione relativa alla Visita sul luogo.

Nel caso in cui la visita sul luogo non sia stata svolta, l'istruttore caricherà sull'istruttoria informatica, nella Sezione Allegati alla voce Visita sul Luogo, una breve dichiarazione in merito, specificando la motivazione della mancata visita sul luogo, facendo espresso riferimento alle deroghe previste dall'art. 48 del Reg UE 809/2014 e sopra descritto, come da modello allegato al presente Manuale.

Nel caso in cui la visita sul luogo non sia stata svolta, l'istruttore dovrà anche giustificare il controllo SIGC CTA03, facendo espresso riferimento alle deroghe previste dall'art. 48 del Reg UE 809/2014 e sopra descritto.

2.1.4. Controlli in loco a campione

Prima del termine dell'istruttoria, ed in ogni caso prima dell'inserimento della pratica in un elenco di liquidazione, tutte le domande di pagamento di acconto e di saldo vengono sottoposte ad estrazione per la determinazione del campione di pratiche da sottoporre a controllo in loco di cui all'art. 49 del Reg. UE 809/2014.

L'estrazione avviene secondo un algoritmo predisposto all'interno dell'applicativo, in conformità a criteri di estrazione determinati da ARPEA e rispondenti a quanto previsto dall'art. 50 del Reg. UE 809/2014 ⁽⁶⁾.

Il controllo in loco deve essere effettuato nel rispetto del principio della separazione delle funzioni quindi gli ispettori che effettuano i controlli in loco devono essere diversi da quelli che hanno valutato la domanda di sostegno e la domanda di pagamento svolgendo il controllo amministrativo.

Ai sensi dell'art. 25 del Reg UE 809/2014, il preavviso da fornire al beneficiario per preannunciare il sopralluogo non può essere superiore a **14 giorni consecutivi**; in sede di verbale occorrerà segnalare metodo (e-mail, pec, telefonata, ...) e tempistica di effettuazione del preavviso.

⁽⁶⁾

Il campione di operazioni approvate da sottoporre a controllo a norma del paragrafo 1 tiene conto in particolare:

- a) dell'esigenza di controllare operazioni di vario tipo e di varie dimensioni;
- b) degli eventuali fattori di rischio identificati dai controlli nazionali o unionali;
- c) del contributo del tipo di operazione al rischio di errore nell'attuazione del programma di sviluppo rurale;
- d) della necessità di mantenere un equilibrio tra le misure e tipi di operazioni;
- e) dell'obbligo di un campionamento casuale che comprende tra il 30 e il 40 % della spesa.

Ai sensi del Regolamento UE 809/2014, art. 51 durante il controllo in loco occorre procedere con la verifica:

- a) dell'attuazione dell'operazione in conformità delle norme applicabili (es.: presenza delle autorizzazioni relative all'investimento o all'attività condotta, adempimenti in materia contabile, eventuali norme ambientali o di sicurezza sul lavoro, ecc.) ;
- b) del rispetto di tutti i criteri di ammissibilità che hanno portato alla concessione del sostegno;
- c) degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita; in caso di mancato rispetto degli impegni si procederà secondo quanto previsto nei singoli bandi a seconda che si tratti di impegni essenziali e/o accessori, come normato al paragrafo "6.6.6. Riduzioni e sanzioni";
- d) nel caso di domande di saldo sottoposte a controllo in loco, qualora al momento della visita non fosse possibile accertare il rispetto di uno o più impegni, questi dovranno essere annotati sul verbale di controllo in loco e saranno oggetto di verifica in caso di controllo ex-post. A tal proposito, nel quadro "Controlli Amministrativi-Informazioni ex-post" dell'Istruttoria della domanda di pagamento, si segnalerà il numero di anni successivi alla liquidazione per cui aumentare il criterio di rischio, e dunque la possibilità di essere estratta all'interno dell'universo delle pratiche che saranno sottoposte a estrazione per il controllo ex-post;
- e) dell'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario (raffrontandoli con i documenti giustificativi), compresa l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi;
- f) della destinazione (o prevista destinazione) dell'operazione che deve coincidere con quanto ammesso, mediante l'esame della documentazione trasmessa confermandola con quanto rilevabile in sede di visita sul luogo, come di seguito descritto al paragrafo 2.1.4.1.

Per le domande di pagamento trasmesse a partire dal 01/01/2018 i punti a), b) e c) possono essere derogati qualora abbiano formato oggetto di controlli amministrativi, come normato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1242 della Commissione che ha modificato il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014.

Relativamente alla verifica della conformità delle fatture presentate con gli originali in possesso del beneficiario, in caso di fatture elettroniche queste dovranno essere trasmesse al controllore (mediante trasmissione di integrazioni) nel formato tracciato .xml. o .xml.p7m originale. Il funzionario controllore mediante applicazioni disponibili online, potrà "leggere" il file tracciato trasmesso e confrontarlo dunque con il pdf allegato alla domanda di pagamento.

In caso di riscontro di documentazione, contabile o relativa alla tracciabilità del pagamento, assente o carente, occorrerà procedere con la penalizzazione del beneficiario sanzionandolo per un importo pari a quanto rilevato non conforme oppure introducendo

una riduzione, se tale riscontro negativo comporta un mancato impegno, come previsto dalla DD attuativa del Decreto Ministeriale emanato in esecuzione del Reg. 640/14, art. 35 (vedi successivo paragrafo 6.6.6.).

Il controllo in loco, da eseguire per adempiere agli obblighi posti dalla norma comunitaria, è cosa diversa dai controlli che ai sensi della normativa italiana devono essere eseguiti sui documenti che gli Uffici ricevono in forma di “autocertificazione” o di “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”. Entrambi i tipi di controllo possono comunque essere eseguiti in concomitanza sugli stessi beneficiari.

E' possibile effettuare il controllo in loco contestualmente alla visita sul luogo eseguita in occasione della richiesta di pagamento purché tutte le condizioni prescritte per i controlli in loco siano soddisfatte.

Al termine del controllo in loco, il funzionario controllore ridetermina eventualmente l'importo totale accertato e il relativo contributo da liquidare, registrando i dati sull'applicativo informatico, come da istruzioni caricate sull'applicativo medesimo (nella sezione Messaggi utente) e redigendo il Verbale di controllo in loco.

Copia del verbale dev'essere lasciata al beneficiario a fine controllo (o, se si conclude in altro momento, spedita successivamente), soprattutto in caso di contestazioni da parte del controllore ed osservazioni da parte del beneficiario.

Qualora una domanda di pagamento estratta a campione per il controllo in loco dovesse essere chiusa con esito negativo a seguito dei soli controlli tecnico-amministrativi, il controllo in loco non è più necessario.

Il procedimento amministrativo relativo al controllo in loco deve concludersi (con la redazione del verbale) in 90 giorni dall'avvio, coincidente con la comunicazione di avvenuta estrazione.

La presenza di anomalie su una parte del campione controllato comporta una revisione dell'analisi di rischio che genera un aumento della percentuale di domande da sottoporre a controllo, che si applica nell'anno successivo a quello risultato anomalo. Se nell'anno successivo a quello in cui è stata rilevata la presenza di anomalia, non si riscontrano ulteriori situazioni di anomalia, l'anno seguente (secondo anno successivo a quello anomalo) la percentuale di domande a controllo viene riportata al valore iniziale.

La modalità di aumento della percentuale di domande a controllo in loco scaturisce dall'incrocio tra l'incidenza percentuale del numero di domande risultate anomale a controllo e la gravità delle anomalie riscontrate.

L'incrocio tra la quota di domande anomale e la gravità delle anomalie riscontrate determina la dimensione dell'incremento del campione da controllare obbligatoriamente nell'anno successivo a quello anomalo, secondo una matrice d'incremento.

2.1.4.1 Visita sul luogo

Il controllo in loco deve comprendere una visita sul luogo, nel corso della quale deve essere verificata la realizzazione degli interventi, la fornitura dei prodotti e/o dei servizi cofinanziati con le seguenti modalità generali:

- per gli investimenti strutturali effettuando misurazioni, anche a campione, per verificare la correttezza delle quantità esposte nel SAL/consuntivo dei lavori redatto dal tecnico/direttore dei lavori, confrontandole dunque con quanto realizzato;

- per la fornitura dei macchinari e/o attrezzature rilevando il numero di matricola, laddove presente, e confrontandolo con quello esposto nella fatturazione o nel documento di trasporto (DDT) o comunque accertando l'avvenuta fornitura;
- per il materiale formativo, informativo, pubblicitario realizzato acquisendo, anche a campione, copia del medesimo.

Qualora, in sede di trasmissione delle domande di pagamento, il beneficiario non avesse allegato documentazione fotografica a dimostrazione della realizzazione degli investimenti, il controllore dovrà effettuare rilievi fotografici georiferiti che evidenzino gli investimenti realizzati oggetto di verifica durante la visita sul luogo. In tal caso le fotografie dovranno essere inserite nell'apposito "Quadro Allegati" presente nell'istruttoria della domanda di pagamento.

Tali verifiche effettuate devono essere

- registrate nel Verbale di visita sul luogo, utilizzando il modello riportato nell'Allegato al Manuale, che dovrà essere obbligatoriamente caricato sull'istruttoria informatica nella Sezione Allegati alla voce corrispondente,
- eventualmente registrate sull'applicativo nel campo Elementi controllati/Note all'interno della sezione relativa alla Visita sul luogo.

Nel caso in cui la visita sul luogo non sia stata svolta, l'istruttore caricherà sull'istruttoria informatica, nella Sezione Allegati alla voce Visita sul Luogo, una breve dichiarazione in merito, specificando la motivazione della mancata visita sul luogo, facendo espresso riferimento alle deroghe previste dall'art. 48 del Reg UE 809/2014 e sopra descritto, come da modello riportato in Allegato.

L'art. 51 del Reg. (UE) n. 809/2014 prevede che "Tranne in circostanze eccezionali debitamente registrate e giustificate dalle autorità competenti, i controlli in loco includono una visita al luogo in cui l'operazione è realizzata o, se si tratta di una operazione immateriale, al promotore dell'operazione".

Per la sottomisura 3.2, pur trattandosi di un'operazione immateriale, la visita sul luogo potrebbe non essere effettuata obbligatoriamente presso il promotore dell'operazione nei casi in cui non vi sia nulla da poter visionare/verificare presso la sede del beneficiario in aggiunta a quanto già trasmesso in sede di rendicontazione.

Potrebbe infatti verificarsi il caso per cui non vi siano materiali formativi, informativi, pubblicitari, etc realizzati e che quindi gli unici impegni da controllare sono quelli relativi agli interventi per cui viene richiesto il contributo e per cui la documentazione fornita in sede di rendicontazione è già sufficiente per concludere positivamente il controllo in loco.

La verifica delle copie originali dei documenti di spesa rendicontati e la loro iscrizione ai libri contabili, vigendo oramai il regime di fatturazione elettronica (ad esclusione dalle deroghe previste dalla normativa di settore), potrà essere effettuata mediante il confronto con i file .xml, mentre i registri contabili potrebbero già di per se essere copia analogica della contabilità aziendale.

Nel caso in cui la visita sul luogo non sia stata svolta, l'istruttore caricherà sull'istruttoria informatica, nella Sezione Allegati alla voce Visita sul Luogo, una breve dichiarazione in merito, specificando la motivazione della mancata visita sul luogo, come da modello allegato al presente Manuale.

Nel caso in cui la visita sul luogo non sia stata svolta, l'istruttore dovrà anche giustificare il controllo SIGC CIL03, facendo espresso riferimento a quanto sopra descritto.

2.1.5. Controlli antimafia sulle domande di pagamento

Ai sensi di quanto disposto dal Dlgs 159/2011 e dalla L. 161/2017 e s.m.i., al fine dell'erogazione di contributi/premi è necessaria la verifica dell'informazione antimafia.

La richiesta e l'acquisizione delle certificazioni antimafia devono essere effettuate tramite la Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA), come da procedura pubblicata sul sito del Ministero dell'Interno. La documentazione che l'OD deve acquisire al fine dell'inserimento della richiesta di informazione e/o comunicazione antimafia su BDNA, debitamente sottoscritta dal beneficiario, è archiviata e consultabile all'interno del fascicolo aziendale del richiedente nella sezione Documenti.

Le dichiarazioni sottoscritte dal beneficiario e inserite nell'apposita sezione del fascicolo aziendale e utilizzate per effettuare la richiesta di informazione antimafia hanno una validità di 6 mesi dalla data di sottoscrizione delle stesse.

La richiesta di informazione antimafia ha una validità di 1 anno dalla data di protocollo della stessa. Pertanto passato l'anno e in assenza di informazione antimafia è necessario provvedere all'inserimento di una nuova richiesta di informazione.

L'informazione antimafia ha una validità di dodici mesi dalla data dell'acquisizione (art. 86, co. 2 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.), salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario (art. 86, co. 3 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.) che devono essere prontamente segnalate da parte del beneficiario, inserite all'interno della demonetazione del fascicolo aziendale in maniera tale da poter effettuare una nuova richiesta di informazione antimafia.

L'O.D. deve verificare la presenza e/o validità di una richiesta di informazione antimafia o dell'informazione stessa alla data d'inserimento della domanda di pagamento (di qualsiasi tipo, vale a dire anticipo acconto o saldo) alla chiusura dell'istruttoria e inserimento della pratica all'interno di un elenco di liquidazione. Nel caso in cui tale certificazione non fosse presente, fosse scaduta, o fosse in scadenza (45 gg dalla scadenza), l'OD deve provvedere ad effettuare una richiesta.

E' necessario effettuare una richiesta di informazione antimafia per procedimento (codice domanda).

All'atto dell'esecuzione dei controlli SIGC l'applicativo segnala la necessità di acquisizione della informazione antimafia.

Al momento della richiesta della informazione antimafia, la domanda di pagamento può essere chiusa e approvata inserendo i dati della richiesta (data, protocollo,...) nella finestra di correzione del controllo bloccante all'interno del procedimento, oppure nella apposita sezione "Certificato Antimafia" dell'applicativo PSR 2014-20. Previa risoluzione dell'anomalia sarà possibile inserire in elenco di liquidazione la domanda. Trascorsi 30 giorni dalla data di richiesta su BDNA (data calcolata in base alla data di protocollo della richiesta inserita sul sistema informativo), ARPEA potrà effettuare il pagamento "sotto condizione risolutiva".

Le informazioni antimafia ricevute da parte delle Prefetture devono essere rese disponibili all'ARPEA inserendo i dati dell'informazione (data, protocollo...) ed allegando il relativo file direttamente nella apposita sezione "Certificato Antimafia" dell'applicativo PSR 2014-2020.

Tale documento è valido per il solo procedimento per cui è stato richiesto, e non per il beneficiario e dunque non per altre domande di sostegno e/o pagamento da lui presentate.

2.1.6. Esito dei controlli, riduzioni, sanzioni e revoche

Il sistema di controlli e sanzioni è delineato nel Manuale delle Procedure, dei controlli e sanzioni dell'Organismo Pagatore Regionale ARPEA.

Le riduzioni ed esclusioni sono calcolate sulla base dell'art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014 e considerato quanto previsto dai decreti ministeriali emanati e attualmente in vigore

Riguardo l'individuazione delle riduzioni si deve far riferimento a quanto normato nella Determinazione Dirigenziale n° 149 del 30/01/2018 e s.m.i. e nei bandi annuali.

2.1.6.1. Sanzioni

Nel caso in cui quanto indicato dal beneficiario in domanda di pagamento superi l'importo accertato in istruttoria di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo accertato. L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, le sanzioni possono non essere applicate nei seguenti casi:

- a) cause di forza maggiore;
- b) errori palesi;
- c) errore dell'autorità competente;
- d) il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.

In questi casi è necessario che la decisione dell'amministrazione responsabile delegata ai controlli sia registrata, giustificata e documentata all'interno del fascicolo di domanda.

2.1.6.2. Riduzioni

Le operazioni finanziate sono soggette a impegni essenziali ed accessori stabiliti dai bandi e/o dalle norme attuative ed accettati dai beneficiari mediante la sottoscrizione della domanda di sostegno .

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta l'esclusione della domanda al sostegno ed al pagamento, vale a dire la revoca del contributo concesso e l'obbligo di restituzione degli eventuali acconti o anticipi percepiti, maggiorati degli interessi maturati.

Nel caso in cui invece vengano disattesi gli impegni accessori stabiliti dal bando, saranno applicate riduzioni calcolate in base a gravità, entità e durata secondo le modalità previste dai decreti ministeriali emanati e attualmente in vigore. Infatti, successivamente all'emanazione del bando e/o dalle norme attuative, sarà predisposta idonea determina dirigenziale per la definizione puntuale degli impegni accessori e dei relativi livelli di gravità entità e durata.

Una volta calcolati gli importi di riduzioni e sanzioni, questi dovranno essere inseriti nell'applicativo informatico di istruttoria delle domande di pagamento, nella specifica

sezione, in modo che vengano detratti dall'importo del contributo da avviare a liquidazione.

Diversamente, dal momento che l'applicativo all'itererà l'istruttore nel caso in cui si incorra nella sanzione (cioè per scostamento superiore al 10%), l'istruttore potrà non applicarla se si trova nelle condizioni di cui sopra, dandone opportuna giustificazione nell'applicativo informatico, alla sezione controlli.

2.1.7. Esito del controllo relativo alle dichiarazioni

Le domande di sostegno e di pagamento sono rese in forma di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, relativamente ai requisiti soggettivi, alle condizioni e ai punteggi di priorità che consentono l'accesso a una misura e/o azione e/o tipologia d'intervento.

Il controllo relativo alle dichiarazioni riguarda quindi tutte le informazioni o gli elementi inseriti nella domanda che riguardano stati di fatto che la normativa vigente prevede vengano autocertificati o dichiarati sotto la propria responsabilità in quanto a conoscenza diretta del beneficiario. Il controllo viene eseguito sul campione di domande di pagamento (acconto e saldo) estratte per il controllo in loco, a cui si somma un campione aggiuntivo per il raggiungimento del 10% delle domande presentate.

In particolare, è necessario verificare che il beneficiario non incorra nella causa di esclusione dal percepimento del sostegno, con particolare riferimento alla sussistenza di condizioni di incapacità a contrarre ossia a percepire sostegni. In tal caso occorre richiedere certificato penale, formulando la richiesta di rilascio ai sensi dell'articolo 39 del DPR n. 313/2002 ("Consultazione diretta del sistema da parte dell'autorità giudiziaria e da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi"), specificando che è finalizzata al controllo delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 71 DPR n. 445/2000.

E' inoltre necessario verificare che le eventuali fatture presentate siano conformi agli originali, che siano state regolarmente pagate per gli importi indicati, e che si sia provveduto a tutti i conseguenti adempimenti contabili previsti dalle leggi, oltre al fatto che non siano state emesse su tali fatture note di credito, salvo quelle indicate. Tali verifiche vengono fatte confrontando gli originali delle fatture in possesso del beneficiario con quanto presentato a sistema, verificando la corretta registrazione delle stesse sui registri contabili, nonché analizzando gli estratti conto per le transazioni eseguite.

In caso di falsa dichiarazione resa dal beneficiario, si applicano le conseguenze amministrative e penali previste rispettivamente dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 (decadenza dal sostegno e applicazione del codice penale e delle leggi speciali in materia).

Al sensi del Regolamento delegato (UE) 640/2014, art. 35, qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

ALLEGATI:

- Modello di Verbale del controllo in loco
- Modelli di Verbale di visita sul luogo
- Dichiarazione di mancata visita sul luogo
- Modello di richiesta Casellario Giudiziale

- Modelli di richiesta di documentazione integrativa
- Check list Controllo in loco (B.1)
- Check list controllo in loco (B.2) – Verifica doppi finanziamenti
- Check list verifica autodichiarazioni (D.P.R. 445/2000 e s.m.i.)